

PROPOSTA DI LEGGE recante

“Modifiche all’articolo 26 della legge regionale 23 aprile 2021, n. 5 (Disciplina delle modalità e delle procedure di assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche della Regione Calabria e determinazione del canone in attuazione dell’articolo 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79)”.

Relazione descrittiva

La presente proposta di legge è volta a modificare unicamente il comma 1 dell’articolo 26 della legge regionale 23 aprile 2021, n. 5 (Disciplina delle modalità e delle procedure di assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche della Regione Calabria e determinazione del canone in attuazione dell’articolo 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79).

In particolare, l'intervento di novellazione si rende necessario per riformulare il primo periodo del comma 1 dell’articolo 26 laddove dispone che il 30 per cento delle entrate annuali derivanti dalle concessioni di competenza regionale, aventi ad oggetto beni appartenenti al demanio idrico, sono da considerarsi vincolate.

Al riguardo si evidenzia che nella seduta del Consiglio dei Ministri del 17 giugno 2021, il Governo ha impugnato la suddetta disposizione rilevando che la stessa *“si pone in contrasto con quanto previsto dal D.lgs. 118 del 2011 che disciplina l'armonizzazione de sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, e costituisce quindi norma interposta nella violazione dell'articolo 117, secondo comma, lettera e) della Costituzione, che affida allo Stato la competenza legislativa esclusiva in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici. Al riguardo si evidenzia che l'articolo 42 del D. lgs. n. 118/2011, al comma 5, lettera d), prevede che: “E possibile attribuire un vincolo di destinazione alle entrate straordinarie non aventi natura ricorrente solo se la regione non ha rinviato la copertura del disavanzo di amministrazione negli esercizi successivi e ha provveduto nel corso dell'esercizio alla copertura di tutti gli eventuali debiti fuori bilancio.” Poiché le entrate di cui all'articolo in esame hanno carattere ricorrente non è possibile attribuire un vincolo di destinazione.”*

La proposta di modifica del primo periodo del comma 1 dell’articolo 26 della l.r. 5/2021, dunque, volta a superare interamente la censura governativa, porterebbe alla rinuncia della suddetta impugnativa evitando il giudizio innanzi alla Corte costituzionale.

La proposta si compone di 3 articoli, di seguito descritti:

- l’art. 1 modifica il primo periodo del comma 1 dell’articolo 26 della l.r. 5/2021, riformulandolo, al fine di eliminare il vincolo di destinazione attualmente previsto;

- l'art. 2 prevede l'invarianza finanziaria di tale proposta di legge regionale, in considerazione della sua natura squisitamente ordinamentale;

- l'art. 3, in ultimo, dispone l'entrata in vigore anticipata della legge, fissandola nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul BUR Calabria, invece che nell'ordinario termine dei 15 giorni dalla medesima pubblicazione.

Relazione finanziaria

Quadro di riepilogo analisi economico finanziaria

(allegato a margine della relazione tecnico finanziaria art. 39 Statuto Regione Calabria)

Titolo della legge: "Modifiche all'articolo 26 della legge regionale 23 aprile 2021, n. 5 (Disciplina delle modalità e delle procedure di assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche della Regione Calabria e determinazione del canone in attuazione dell'articolo 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79)".

La riformulazione del primo periodo del comma 1 dell'articolo 26 della l.r. 5/2021 ha carattere esclusivamente ordinamentale e non comporta nuovi oneri a carico del bilancio regionale.

Tab. 1 - Oneri finanziari:

	Descrizione spese	Tipologia	Carattere temporale	Importo
		I o C	A o P	
Art. 1	L'art. 1 riformula il primo periodo del comma 1 dell'articolo 26 della l.r. 5/2021, al fine di eliminare il vincolo di destinazione ivi previsto, in contrasto con le previsioni di cui all'articolo 42 del d. lgs. 118/2011. La modifica ha carattere ordinamentale.			0
Art. 2	L'art. 2 prevede l'invarianza finanziaria di tale proposta di legge regionale, in			0

	considerazione della sua natura squisitamente ordinamentale.			
Art. 3	L'art. 3, in ultimo, dispone l'entrata in vigore anticipata della legge, fissandola nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul BUR Calabria, invece che nell'ordinario termine dei 15 giorni dalla medesima pubblicazione.			0

Criteri di quantificazione degli oneri finanziari

Le modifiche di cui alla presente hanno carattere esclusivamente ordinamentale e non comportano nuovi oneri a carico del bilancio regionale.

Tab. 2 Copertura finanziaria:

Programma / capitolo	Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023	Totale
	//	//	//	//
Totale	//	//	//	//

“Modifiche all’articolo 26 della legge regionale 23 aprile 2021, n. 5 (Disciplina delle modalità e delle procedure di assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche della Regione Calabria e determinazione del canone in attuazione dell’articolo 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79)”.

Art.1

(Modifiche all’articolo 26 della l.r. 5/2021)

1. Il primo periodo del comma 1 dell’articolo 26 della legge regionale 23 aprile 2021, n. 5 (Disciplina delle modalità e delle procedure di assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche della Regione Calabria e determinazione del canone in attuazione dell’articolo 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79) è sostituito dal seguente: “Con legge regionale di bilancio è riservata annualmente una quota non inferiore al 30 per cento degli introiti derivanti dal canone delle concessioni disciplinate con la presente legge.”.

Art. 2

(Clausola di invarianza degli oneri finanziari)

1. Dall’attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 3

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria.